



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane – DG12

Prot. n. RA/ 223556/2012

Pescara, li 25 AGO. 2014

**Al Direttore Generale
della Azienda Unità Sanitaria Locale di
PESCARA**

e, p.c. **All'IPASVI Abruzzo
Piazza Accademia, 23
65129 PESCARA**

**NURSIND
Segreteria Provinciale
Via R. Staccioli 1/A
65024 MANOPPELLO (PE)**

Oggetto: assunzione infermieri interinali.

Con due distinte note, rispettivamente prot. n 000030 del 26.7.2014 e prot. V152/2014 del 29.7.2014 che si allegano in copia alla presente, la Segreteria Provinciale NURSIND di Pescara e l'IPASVI hanno formulato una serie di rilievi critici in ordine al ricorso da parte di codesta ASL all'assunzione di infermieri c.d. interinali, evidenziando anche - tra l'altro - come gli stessi vengano utilizzati in sostituzione di personale a tempo indeterminato o per supplire a carenze organiche.

Al riguardo si chiede alla S.V. di voler cortesemente fornire gli opportuni chiarimenti in ordine a quanto rilevato nei riferiti esposti.



GIUNTA REGIONALE

Premesso quanto sopra, nel richiamare quanto già segnalato e precisato con nota commissariale prot. n. RA/67593 dell'8.3.2013, non può comunque che rilevarsi come anche il Programma Operativo 2013-2015, approvato con DCA n. 84/2013 e successivamente integrato e modificato con DCA n. 112/2013, abbia espressamente riaffermato che *"per quanto riguarda le forme di lavoro flessibile, le ASL devono limitare il ricorso all'attivazione dei relativi contratti e correlarle ad esigenze lavorative di carattere transitorio e temporaneo"*.

Ne consegue pertanto - ferma restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle ASL - la necessità di una congrua ed attenta valutazione circa l'opportunità di ricorrere all'utilizzo di infermieri c.d. interinali, evidenziandosi come appaia comunque improprio e non corretto – in virtù dei principi affermati dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. - l'eventuale utilizzo dei medesimi per far fronte a sostituzioni di personale a tempo indeterminato o anche per supplire a carenze organiche, trattandosi di situazioni che non sono sicuramente riconducibili *"alle esigenze lavorative temporanee ed eccezionali"* di cui al richiamato disposto normativo del citato art. 36, comma 2.

Distinti saluti.

IL COMPONENTE LA GIUNTA

Dott. Silvio Paolucci

All.: u.s.